



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073

Codice Ente: 10275

ORDINANZA SINDACALE N. 35 / 2019

OGGETTO: OBBLIGO DI SGOMBERO NEVE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI PER LE PERTINENZE PROSPICIENTI PIAZZE E VIE PUBBLICHE

IL SINDACO

Considerato che, durante avverse condizioni atmosferiche, si determina la presenza di ghiaccio e neve lungo i marciapiedi dell'intero ambito urbano, creando grave pericolo per i pedoni transitanti

ORDINA

1. OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA (ART.41 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.° 24 DEL 27/04/2016) - IN CASO DI NEVICATE CON PERSISTENZA DI NEVE AL SUOLO, È FATTO OBBLIGO, IN SOLIDO AGLI ABITANTI DI OGNI EDIFICIO FRONTEGGIANTE LA PUBBLICA VIA, ALL'ALLONTANAMENTO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI PER L'INTERA LARGHEZZA DI ESSI E PER TUTTO IL FRONTE DEGLI STABILI DA ESSI ABITATI. NEL CASO DI STRADE SPROVVISTE DI MARCIAPIEDI, TALE OBBLIGO SI RIFERISCE AL SUOLO STRADALE PER LA LARGHEZZA DI UN METRO E MEZZO PER L'INTERO FRONTE DELL'EDIFICIO. IL PREDETTO OBBLIGO È FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI PEDONI.
2. IL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO PUBBLICO E SULLE STRADE DELLA NEVE RIMOSSA DAI CORTILI E DAI LUOGHI PRIVATI;
3. SOLO IN CASO DI COMPROVATA URGENZA E NECESSITÀ, SOTTO CAUTELA DA PRESCRIVERSI PUNTUALMENTE, POTRÀ ESSERE AUTORIZZATA DAL SINDACO LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAI TETTI, DALLE TERRAZZE E DAI BALCONI PROSPICIENTI VIE E PIAZZE CHE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE SUBITO SGOMBRATE DAGLI STESSI ESECUTORI.

A norma dell'art. 3 – 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Locale e Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 come s.m.i. dalla Legge n. 120/2010, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Locale e Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 Novembre 1971

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Li, 12/12/2019



IL SINDACO
GHIDONI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)